



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 04/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

Presidente

Relatore
Giudice

in data 04/05/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15155/2022 depositato il 25/10/2022

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Municipia Spa - 01973900838

Difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

Abaco S.p.a. - 02391510266

elettivamente domiciliato presso info@cert.abacospa.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20220002074960749285262 ALTRI TRIBUTI 2018

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente, _____, impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 20220002074960749285262, notificatogli in data 14.07.2022 dal R.T.I. costituito dalla Società Municipia S.p.A. e dalla Società Abaco S.p.A., in qualità di concessionario per la riscossione coattiva per conto della Regione Campania, per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2012 in relazione a 13 autoveicoli di proprietà della ricorrente, per complessivi € 7.841,94.

Il ricorrente eccepisce:

- 1) violazione dell'art. 2909 cc per essere stato il preavviso di fermo emesso nonostante l'intervenuto annullamento delle ingiunzioni di pagamento richiamate nell'atto impugnato disposto con sentenza n. 12916/2019 della CTP Napoli del 30.1.2020, depositata il 26.2.2020, sentenza impugnata dall'amministrazione resistente davanti alla CTR Napoli, che dichiarava inammissibile l'appello con sentenza n. 7421/10/2021 del 4.10.2021, depositata il 18.10.2021; il ricorrente deposita le sentenze di primo e secondo grado;
- 2) illegittimità del preavviso di fermo disposto su beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa in violazione dell'art. 86 dpr 602/73; il ricorrente a tal fine deposita il registro dei beni ammortizzabili in cui risultano annotati i tredici veicoli di cui al preavviso di fermo impugnato;
- 3) nullità del preavviso di fermo emesso in violazione dell'art. 46 dpr 602/73, avendo la società ricorrente sede in Camerota, provincia di Salerno, mentre la Municipia Spa e l'Abaco Spa hanno sede legale rispettivamente in Trento e Padova;
- 4) nullità del preavviso di fermo notificato a mezzo posta privata.

Il ricorrente, quindi, chiede l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato e condanna della parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, da attribuirsi al difensore antistatario, e di un'ulteriore somma equitativamente valutata a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc.

Si costituiva in giudizio il concessionario alla riscossione, a mezzo di avvocato del libero foro, che chiedeva genericamente il rigetto del ricorso.

Veniva fissata per la trattazione l'odierna udienza, di cui veniva dato regolare avviso alle parti.

In data 26.4.2023 il ricorrente depositava ulteriore memoria illustrativa, con la quale ribadiva le argomentazioni di cui al ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso.

All'odierna udienza la Corte, riunitasi in camera di consiglio, sentito il relatore, deliberava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente ritenuta la impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo, come riconosciuto

dalle SSUU della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n 10672 dell'11.5.2009, che hanno affermato il principio di diritto secondo il quale *“Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448”*. Lo stesso principio è stato poi ribadito dalle stesse SSUU con sentenza n. 11087 del 7.5.2010, che ha ulteriormente chiarito come *“Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo”* (cfr anche Cass. Sez. U, Sentenza n. [20931](#) del 12/10/2011).

Ritenuta in via preliminare l'ammissibilità del ricorso, nel merito, a parere di questa Corte, lo stesso è fondato e va, pertanto, accolto.

Orbene, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli art. 24 e 11 Cost, interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti del processo, *“deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”* (Cass SSUU, sentenza n 9936 del 08/05/2014). Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, *“in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”* (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. [363](#) del 09/01/2019 - Rv. 652184).

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, questa Corte ritiene di potere accogliere il ricorso sulla base del primo motivo di impugnazione, tralasciando di esaminare gli altri.

Invero, sebbene parte ricorrente non abbia fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza della CTR di Napoli n. 7421/10/2021 del 4.10.2021, depositata il 18.10.2021, va rilevato che l'art. 67 bis del D. Lgs. n° 546/92, introdotto con DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156, stabilisce che *“le sentenze emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado sono esecutive...”*, sancendo il principio della immediata esecutività delle pronunce delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, per tutte le parti in causa, ed attuando in tal modo una sostanziale parità fra fisco e contribuente.

In realtà, la provvisoria esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente poteva essere ricavata in via interpretativa, nel regime antecedente le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, per effetto del rinvio alle norme del codice di rito – artt. 282, 337 e 373 c.p.c. - operato dall'art. 1 co. 2 D.Lgs. n. 546/1992. Invero, come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, *“tale immediata efficacia rinveniva la sua specifica base normativa nel citato art. 68 del medesimo testo normativo: sia il comma 2 – il quale prevede l'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare entro breve termine al contribuente quanto versato in eccedenza rispetto al decisum della sentenza di accoglimento totale o parziale del ricorso –, sia il comma 1 – che disciplina la riscossione frazionata e graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base delle statuizioni della sentenza, trovando in questa, quindi, il titolo per l'esercizio del relativo potere -, postulano evidentemente che le sentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediato”* (Cass. civ. **SS.UU. 13 gennaio 2017, n. 758**).

Non è pertanto necessario andare a verificare se le sentenze depositate dal ricorrente siano o meno passate in giudicato, in quanto le stesse sono comunque esecutive, con la logica conseguenza che, se effettivamente esse avessero ad oggetto i medesimi tributi di cui all'atto oggi impugnato, quest'ultimo sarebbe illegittimo.

Orbene, dalla lettura delle sentenze depositate in atti, risulta che effettivamente le stesse avevano ad oggetto l'invito di pagamento n. 2019000200575000001858 relativo proprio alle ingiunzioni di pagamento emesse per omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2012 sottese all'odierno preavviso di iscrizione ipotecaria, ed in particolare:

INGIUNZIONE n 234508016921

INGIUNZIONE n 234508018133

INGIUNZIONE n 234509063309

INGIUNZIONE n 234514331318

INGIUNZIONE n 234519885172

INGIUNZIONE n 234520192744

INGIUNZIONE n 234522873984

INGIUNZIONE n 234524047583

INGIUNZIONE n 234524600382

INGIUNZIONE n 234531460811

INGIUNZIONE n 234535244417

INGIUNZIONE n 234535386378

INGIUNZIONE n 234550397534

Ingiunzioni che corrispondono proprio a quelle richiamate nell'atto impugnato, come può agevolmente verificarsi attraverso un mero raffronto tra le sentenze depositate e l'atto impugnato. Ed anzi, dalla lettura della sentenza di primo grado in atti (ricordiamo che il giudizio di appello si è concluso con una declaratoria di inammissibilità dello stesso) risulta che la CTP di Napoli ha annullato non solo l'atto impugnato (il sollecito di pagamento), ma anche le ingiunzioni ad esso sottese.

Tanto è sufficiente all'accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si precisa che la somma liquidata deve considerarsi onnicomprensiva delle spese di cui all'art. 15 comma 2 ter DPR 546/1992 (onorari e diritti del difensore, contributo unificato, spese generali ed esborsi sostenuti).

Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna del resistente per lite temeraria ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ..

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, *“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”* (cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.

21570 del 30/11/2012); nel caso di specie, il deposito della relata da cui risulta come data di consegna il 4.2.33 anziché il 4.2.2022 esclude in radice la possibilità di configurare in capo all'Agenzia le ipotesi di dolo o colpa grave.

Nel caso di specie, la novità legislativa, rappresentata dalla immediata esecutività delle sentenze tributarie, introdotta nel 2015, ma di fatto in vigore dal 2017, data di emanazione del decreto ministeriale richiamato all'art. 69 co. 2 D.Lgs. n. 546/1992 (ci si riferisce al Decreto 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato in G.U. 13/03/2017, n. 60), consente di escludere la mala fede o la colpa grave dell'amministrazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 500,00 oltre diritti ed accessori come per legge, da attribuirsi al difensore antistatario.